

Agenda 2000 e le prospettive della PAC

Alessandro Olper - Roberto Pretolani

Con il documento COM(97) 2000 def., del 15 luglio 1997, dal titolo "Agenda 2000" la Commissione dell'Unione Europea ha indicato la necessità di rafforzare le politiche comuni europee per giungere, come indicato nel sottotitolo del documento stesso, "ad un'Unione più forte e più ampia". Tra le politiche da rafforzare viene indicata anche la Politica agricola comune (PAC), che necessita, secondo la Commissione, di una nuova riforma a prosecuzione e completamento di quella iniziata nel 1992.

Appare necessario fornire una lettura ragionata delle motivazioni che hanno portato alla proposta del luglio 1997 ed ai successivi sviluppi, in particolare alle proposte di regolamenti attuativi per i diversi settori produttivi presentate il 18 marzo 1998, alle decisioni del Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione Europea dell'11 marzo 1999 ed all'approvazione definitiva della riforma avvenuta il 25 marzo 1999 al Consiglio europeo di Berlino.

1. Perché una nuova riforma della politica agricola comune?

La riforma della PAC del 1992 fu per molti versi innovativa: per la prima volta furono ridotti i prezzi comuni (per i cereali e le carni bovine), e vennero introdotti meccanismi di sostegno dei redditi "disaccoppiati" da quelli dei prezzi. La riforma fu tuttavia soprattutto una risposta alle pressanti richieste di liberalizzazione dei mercati emerse in sede di negoziato GATT (Uruguay Round) e quindi fu frutto di un compromesso. Rispetto alle proposte di riforma formulate in numerosi rapporti della Commissione, a partire dal "libro verde" del 1985, ed anche a quelle originarie della proposta del 1991 del Commissario all'Agricoltura Mac Sharry (COM (100) def.), le misure approvate nel maggio 1992 risultarono incomplete e limitate ad alcuni settori. A molti osservatori fu subito chiaro che la quella riforma sarebbe stata solo un primo passo nella direzione del completo cambiamento dei meccanismi di sostegno dell'agricoltura europea pensati nella conferenza di Stresa del 1958 ed applicati con successo dal 1962 al 1984. Si iniziò quindi a parlare ben presto di "riforma della riforma" e questa volta la Commissione ed il Consiglio dei ministri hanno ritenuto necessario "giocare d'anticipo" rispetto al "millennium round", il negoziato internazionale sul commercio che si aprirà a Seattle nel 1999 in sede dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Nella relazione di presentazione delle proposte di riforma del 18 marzo 1998 al Consiglio dei Ministri ed al Parlamento europeo, la Commissione europea ne indica i motivi, suddividendoli tra quelli di ordine interno (tre) e quelli esterni (due).

I 1: Il primo motivo di ordine interno è che l'attuale livello dei prezzi garantiti è ancora troppo elevato rispetto ai mercati mondiali; ciò porta ad una scarsa competitività dei prodotti comunitari ed al timore della ricomparsa di eccedenze; queste nel comparto cerealicolo vengono tenute a freno dall'applicazione del set-aside obbligatorio, che non a caso è stato riportato al 10% per la campagna 1999/2000. In effetti i prezzi comunitari sono ancora più elevati rispetto al mercato mondiale, anche se quest'ultimo è molto più instabile; non vanno trascurati inoltre gli effetti dell'introduzione dell'euro: quale sarà la dinamica del rapporto di cambio dollaro/euro? in che misura la competitività dell'agricoltura comunitaria sarà determinata da questo tasso di cambio?

I 2: Il secondo motivo che sta alla base della proposta di riforma contenuta in Agenda 2000 deriva dagli effetti negativi (indesiderati ma prevedibili) della riforma del 1992: il sostegno ai produttori si è ripartito in modo diseguale (ma non poteva essere altrimenti dati i meccanismi previsti); vi sono stati effetti negativi sul territorio e sull'ambiente (non vi è stata tendenza alla estensivizzazione ed anche le misure agro-ambientali non hanno dato i risultati sperati); presso l'opinione pubblica vi è una cattiva immagine della PAC (non è pensabile nell'unione politica e monetaria destinare circa la metà del bilancio dell'Unione all'agricoltura, che contribuisce alla formazione del PIL comunitario per l'1,7%).

I 3: La terza motivazione interna deriva da un problema molto discusso ma poco affrontato in passato, e cioè dalla differenziazione dell'agricoltura nei diversi Stati e Regioni: nell'Europa a 15, ma ancor più in quella futura a 21 o 25 membri, non si possono individuare strumenti e modalità applicative uguali per tutti; secondo la Commissione occorre che la PAC sia più decentrata con criteri comuni e flessibili, secondo il principio della sussidiarietà verticale, che le regole comuni vengano applicate per evitare distorsioni della concorrenza e rinazionalizzazione delle politiche, che si definisca e preservi un nuovo equilibrio tra gestione comune e decentramento.

Le motivazioni di carattere esterno indicate dalla Commissione sono due, entrambe molto rilevanti:

E 1: La prima è il futuro ampliamento dell'unione: l'ingresso dei Paesi dell'europa orientale (i cosiddetti PECO) porterà ad un considerevole aumento della produzione agricola dell'Unione, soprattutto nei settori più delicati e a rischio eccedenze (cereali, carni e latte); inoltre si allargherà ulteriormente il divario tra zone ricche e zone povere (già oggi il reddito medio per occupato in agricoltura delle aree più ricche è dieci volte superiore a quello delle aree più povere); la struttura

produttiva agricola dei PECO è si più arretrata, ma i costi di produzione sono notevolmente inferiori e le potenzialità di sviluppo certamente molto grandi.

E 2: Il secondo motivo esterno che spinge alla definizione di una proposta di riforma è il nuovo “round” agricolo che si terrà in sede WTO ed i prevedibili accordi commerciali che porteranno ad una maggiore liberalizzazione degli scambi; secondo la Commissione occorre definire le basi della trattativa valutando gli interessi dell’UE e la riforma segna il limite delle concessioni nei prossimi negoziati internazionali. In sostanza mentre la riforma del 1992 è stata dettata dalle circostanze della trattativa GATT quella proposta con Agenda 2000 vorrebbe anticipare le conclusioni della nuova trattativa non ancora iniziata. Se è consentito il paragone è come se uno volesse giocare a carte scoperte e vincere in ogni caso. E’ pur vero che anche gli USA con il nuovo *farm bill* hanno già delineato la loro politica agricola fino al 2006, e che nello scorso negoziato hanno giocato a carte scoperte, ma questa posizione ci sembra effettivamente non facile da sostenere.

2. I contenuti di Agenda 2000

Le proposte formulate in Agenda 2000 e nei documenti successivi delineano una scelta politica di fondo: approfondire ed estendere la riforma del 1992, favorendo il passaggio dal sostegno ai prezzi ai pagamenti diretti e sviluppando una politica rurale coerente.

All’interno di questo quadro sono tre le linee direttrici della riforma:

1. La prima consiste nello stimolare la competitività per accrescere la partecipazione dell’agricoltura europea allo sviluppo del mercato mondiale;
2. La seconda linea guida prevede di organizzare diversamente da oggi le compensazioni dirette ai produttori, secondo i criteri seguenti:
 - a) le compensazioni saranno solo parziali rispetto alla riduzione dei prezzi e soggette a tre tipi di limitazioni:
 - massimali globali decrescenti per le indennità dirette al reddito dei produttori, variabili in relazione all’ammontare degli aiuti: nessun taglio fino a 100.000 ecu, riduzione del 20% per la fascia tra 100.000 e 200.000 ecu , del 25% oltre 200.000 ecu;
 - differenziazione degli aiuti in base al carico di lavoro: la norma potrebbe portare ad esempio all’esclusione dal sostegno per le imprese condotte con il solo ricorso al lavoro conto-terzi o il cui titolare non ha la qualifica di imprenditore agricolo; occorre però stare attenti a che i limiti (da definirsi in sede di ciascun stato) non costituiscano un freno alla efficienza produttiva, ripristinando i vecchi “imponibili di manodopera”;

- rispetto della cosiddetta *eco-condizionalità*: vi potrà essere la riduzione o la sospensione degli aiuti per le aziende che non rispettino criteri minimi di impatto ambientale (criteri che verranno definiti dagli stati membri)
 - b) una parte della compensazione ai redditi sarà uguale per tutti i produttori dell'unione, mentre un'altra parte verrà corrisposta sotto forma di dotazioni nazionali, finanziate interamente dal FEAOG-Garanzia e ripartite tra gli stati membri in funzione della produzione;
 - c) ciascuno Stato membro potrà distribuire questi fondi a sua discrezione, nel rispetto di determinati criteri comunitari intesi ad evitare distorsioni di concorrenza;
 - d) vi sarà la possibilità di stabilire l'equilibrio auspicato tra produzione intensiva ed estensiva, attraverso la modulazione delle indennità al reddito, anche se le norme previste per i singoli settori appaiono ancora troppo "eurocentriche" oppure dettate da criteri già stabiliti in passato e che tendono a privilegiare alcuni modelli di produzione, peculiari solo di alcuni paesi (gli effetti dei criteri adottati nel 1992 per le carni bovine sono ben conosciuti).
3. Lo sviluppo rurale dovrebbe diventare, secondo la Commissione, il secondo pilastro della PAC: si tornerebbe a valorizzare la politica delle strutture agricole e la si separerebbe dalla politica di intervento sul territorio, lasciata ai fondi strutturali:
- a) in particolare è stato approvato un nuovo regolamento per lo sviluppo rurale che sostituisce diversi regolamenti preesistenti: il regolamento FEAOG dei Fondi strutturali, i quattro regolamenti relativi all'obiettivo 5a, i tre regolamenti sulle misure di accompagnamento e il regolamento sul sostegno strutturale alla silvicoltura.
 - b) i fondi strutturali, che non riguardano solo le attività agricole ma tutto lo sviluppo a livello territoriale, verranno inquadrati in tre obiettivi generali:
 - obiettivo 1: regioni in ritardo di sviluppo;
 - obiettivo 2: regioni in riconversione economica;
 - obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane.

L'intenzione di ridare spazio alla politica di sviluppo rurale sembra molto importante ma gli strumenti operativi sono ancora ancorati ai vecchi schemi di programmazione, che appaiono oggi scarsamente flessibili.

3. Gli obiettivi politici della nuova PAC

Le proposte di riforma presentate con Agenda 2000 ed i successivi documenti mirano quindi a ridisegnare la Politica agricola comune del primo decennio del prossimo secolo. infatti l'orizzonte temporale interessato dalle proposte si estende sino al 2006, coprendo sette anni, ma è evidente che tale prospettiva non potrà essere mutata di molto negli anni seguenti.

In questo periodo gli obiettivi politici ai quali le norme attuative della PAC dovranno adeguarsi saranno:

- * Migliorare la competitività sui mercati interni ed esterni;
- * Garantire sicurezza e qualità degli alimenti;
- * Garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola e stabilità dei redditi;
- * Integrare gli obiettivi ambientali nella PAC;
- * Creare fonti di reddito e occupazione complementari o alternative;
- * Contribuire alla coesione economica dell'Unione.

Questi obiettivi sono stati in gran parte riassunti in quello che viene chiamato il “modello agricolo europeo”.

Rispetto agli obiettivi stabiliti nell'art.39 del Trattato di Roma (del 1957) ed a quelli indicati nel documento Mac Sharry (COM (91) 100 def.) che precedette la riforma del 1992, si trovano in questo elenco cose vecchie e cose nuove, ma soprattutto occorre prestare attenzione all'ordine con cui questi obiettivi vengono elencati (ordine che non è mai casuale).

Nel 1957 i padri fondatori della CEE indicarono al primo posto “l'incremento della produttività dell'agricoltura” visto come mezzo per “garantire un equo tenore di vita per la popolazione agricola” (oggi elencato al terzo posto) e per soddisfare le necessità alimentari degli europei (la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti oggi elencata al secondo posto assieme alla qualità).

Nel 1991 la proposta Mac Sharry indicava al primo posto la necessità del “mantenimento in attività di un numero sufficientemente elevato di agricoltori ritenuti l'unico mezzo per conservare l'ambiente naturale, il paesaggio e il modello di agricoltura a conduzione familiare” (oggi tale obiettivo è inserito nel cosiddetto *modello agricolo europeo*), al secondo posto era indicato lo sviluppo rurale integrato ed al terzo il “ripristino dell'equilibrio dei mercati per evitare l'accumularsi dei eccedenze e la crescita della spesa agricola”

Le novità di Agenda 2000 sono quindi sostanzialmente due: la competitività sui mercati (al primo posto) e la coesione economica (al sesto). Un altro fattore che va sottolineato è che le politiche di qualità delle produzioni assumono una forte rilevanza e così gli obiettivi ambientali: si tratta di tematiche ormai fortemente conosciute ma che in passato erano state lasciate a margine (venivano chiamate misure di accompagnamento) e che oggi entrano a pieno titolo negli obiettivi di Bruxelles.

Si è visto come al primo posto tra gli obiettivi della PAC del 2000 venga messa la competitività delle produzioni europee. Tuttavia l'analisi dei documenti approvati e dei regolamenti comunitari non chiarisce cosa debba intendersi per competitività, o meglio lega questo concetto solo alla riduzione dei prezzi ed all'allineamento alle regole del mercato internazionale. Ma una politica di

competitività non si può basare solo su prezzi più bassi (che in alcuni casi tuttavia rimangono ancora ben lontani dai valori di mercato, come per i lattiero-caseari), deve incentrarsi anche sui fattori di produzione e sul loro costo, sulle regole di mercato e sulla loro trasparenza, sulla necessità di salvare veramente il modello di agricoltura europea che viene idealizzato dalla Commissione.

4. Dalle proposte del luglio 1997 alle decisioni del marzo 1999

Le misure previste per i diversi settori produttivi erano elencate in modo molto sommario nel documento di Agenda 2000, mentre le proposte di regolamento presentate dalla Commissione il 18 marzo 1998 entrano nel dettaglio, modificando tuttavia, e rendendo spesso più rigide le linee guida del luglio 1997. Queste proposte hanno costituito la base della negoziazione che si è svolta nelle sedi tecniche ed in quelle politiche per circa un anno e si è conclusa il 25 marzo 1999 a Berlino.

In Agenda 2000 si dettagliavano le proposte solo per tre organizzazioni comuni di mercato (ocm): per i seminativi (cereali e oleaginose), per le carni bovine e per i prodotti lattiero-caseari; un breve paragrafo era invece dedicato ai prodotti mediterranei, la cui riforma era considerata slegata come tempi da quella dei prodotti continentali: infatti per gli ortofrutticoli la riforma è stata adottata nel 1996, mentre per l'olio d'oliva e per il vino vi erano proposte in avanzata sede di discussione; altri tre brevi paragrafi erano dedicati al cosiddetto "regolamento orizzontale" contenente le limitazioni ai pagamenti al reddito, alla politica rurale ed alla politica agroambientale.

I regolamenti sul funzionamento della PAC presentati il 18 marzo 1998 riguardano le ocm dei seminativi, delle carni bovine e dei prodotti lattiero-caseari, ai quali si aggiungono i regolamenti per lo sviluppo rurale, le misure orizzontali ed il funzionamento del FEOGA.

Quasi a sorpresa nel pacchetto di provvedimenti approvati nel marzo 1999 è stata inserita la riforma dell'ocm vino e nel frattempo sono in fase di discussione anche le riforme delle ocm riso ed olio d'oliva. Nel complesso la Pac si presenta quindi alle soglie dell'anno 2000 profondamente rinnovata, anche se ancora molto "pesante" in termini di bilancio.

Per quanto riguarda le ocm, le misure previste verranno esposte nel dettaglio più avanti, ma occorre osservare che la filosofia di fondo è comune, e riguarda il passaggio dal sostegno dei prezzi al sostegno ai redditi, attraverso indennità corrisposte ai produttori sulla base di parametri fisici (superficie, numero di capi).

Si tratta quindi proprio della estensione e del completamento delle misure adottate nel 1992, con il completo rovesciamento della logica definita a Stresa nel lontano 1958. Che tale inversione di rotta dovesse avvenire era ormai preconizzato da tutti: infatti un sistema di sovvenzioni basate sui prezzi è valido strumento solo per i paesi che sono deficitari di prodotti agricoli (e tale era la CEE

degli anni '60), ma diventa ingestibile, ed oneroso, se il paese è eccedentario; il passaggio alle indennità dirette al reddito sotto forma di pagamenti compensativi era quindi inevitabile e, a nostro avviso, è stato tardivo. Tardivo non solo perché si sono consumate ingenti risorse monetarie per acquistare, conservare e smaltire le eccedenze, ma soprattutto perché le regole introdotte negli anni '80 hanno alterato la competitività interna tra paesi dell'Unione e tra i diversi prodotti agricoli, e questa alterazione diviene permanente con le nuove regole. Un classico esempio a tale riguardo, molto noto ma sempre illuminante, è quello del latte: la garanzia illimitata di ritiro di burro e latte in polvere hanno portato negli anni '70 alla forte crescita della produzione in alcune aree dell'Unione ed alla sofferenza di altre aree, messe in crisi dalla concorrenza interna; l'assegnazione delle quote nell'84 ha cristallizzato questa struttura dell'offerta anche in presenza di dinamiche opposte della domanda. Un analogo rischio lo si sta correndo per la carne bovina: la corresponsione dei premi stabilita nel 1992 legata ai massimali ed ai coefficienti di densità ha favorito un certo modello di allevamento dei bovini ed inoltre nel nostro paese risultava spesso più conveniente domandare le indennità seminativi per le superfici coltivate a silomais piuttosto che indicarle come superficie foraggera necessaria all'ottenimento dei premi per i bovini maschi; oggi i nuovi premi, il cui importo viene notevolmente alzato, portano ad una diversa convenienza, ma sono limitati ad un tetto nazionale di capi determinato sulle domande presentate dai produttori negli ultimi anni, che risulta così chiaramente sottodimensionato.

Le decisioni prese nel corso delle trattative che hanno portato all'accordo del 25 marzo scorso sono state tradotte in regolamenti applicativi, usciti all'inizio dell'estate 1999. Anche se mancano ancora diversi dettagli su come verranno applicate alcune misure, e molti di questi saranno stabiliti in sede nazionale, si può tuttavia tracciare un quadro delle modificazioni intervenute.

Una prima considerazione riguarda l'entità della riforma approvata, che si discosta dalle proposte per diversi aspetti, pur non modificandone l'impostazione di fondo.

- a) anzitutto le misure approvate appaiono meno incisive rispetto a quelle proposte: ad esempio la riduzione dei prezzi comuni è inferiore alle previsioni: per i cereali del 15% in due anni a fronte del 20% in un solo anno; per la carne bovina del 20% invece del 30% proposto. Conseguentemente le indennità dirette al reddito saranno aumentate in misura inferiore a quanto proposto: ad esempio per i cereali si passerà da 54,34 a 63 euro/tonnellata e non a 66;
- b) una seconda osservazione riguarda i tempi di attuazione della riforma che appaiono ben più lunghi di quelli, molto stretti, previsti dalla Commissione: per il latte la riduzione dei prezzi del 15% e la corresponsione di aiuti diretti ai produttori partiranno dal 2005 e non dal 2000, per le oleaginose il passaggio delle indennità compensative al livello degli altri seminativi verrà attuato nell'arco di tre anni;

- c) vengono inoltre mantenuti alcuni strumenti di regolazione dell'offerta: emblematico è il livello della percentuale di messa a riposo dei terreni: il set-aside obbligatorio fino alle proposte del marzo 1998 doveva essere abolito, nell'accordo dei ministri agricoli dell'11 marzo veniva stabilito al 10% per soli due anni, mentre il vertice di Berlino lo ha fissato al 10% fino al 2006. Anche le quote latte, nonostante gli impegni sottoscritti per una loro revisione nel 2003 e per l'eventuale cessazione dal 2006, sono in effetti mantenute quasi invariate;
- d) le spese previste per il sostegno alle ocm aumenteranno fino al 2003, superando i livelli di costi attuali ed anche quelli previsti in Agenda 2000. Tuttavia l'entità del costo della riforma, previsto in circa 21 miliardi di euro, e lo sfondamento rispetto alle previsioni sono stati in parte ridotti con le decisioni del vertice di Berlino. I risparmi di spesa derivano dalla posticipazione dei tempi della riforma e dalla minore entità delle indennità compensative. Con ciò si dimostra che, nonostante le affermazioni contenute in Agenda 2000, la riforma ha un costo ben superiore a quello della Pac attuale e la dilazione dei tempi serve quindi a risparmiare;
- e) è stato attuato un certo riequilibrio tra produzioni e tra paesi, anche se inferiore a quello auspicabile e promesso, e il nostro Paese è stato uno dei principali beneficiari, specialmente per quanto riguarda le carni bovine e per l'aumento della quota latte. A tale proposito occorre sottolineare come, dopo molti anni di latitanza, la capacità negoziale del nostro Paese in sede comunitaria sia finalmente tornata a un livello accettabile.

Una seconda considerazione interessante riguarda le modalità con le quali si è giunti alle decisioni finali: contrariamente a quanto avvenuto nel 1992, quando tutte le decisioni furono assunte in sede di Consiglio dei ministri dell'agricoltura, l'attuale riforma è stata approvata definitivamente dal Vertice dei capi di stato e di governo. Non si è trattato solo di un passaggio tecnico, legato a questioni di bilancio, ma il vertice ha introdotto novità di non poco conto rispetto a quanto deciso due settimane prima dai ministri agricoli, entrando nel merito delle misure previste per il latte ed i seminativi, ed è la prima volta che ciò accade.

5. La nuova ocm seminativi

Nella tabella 1 sono riportati in sintesi i principali elementi di cambiamento introdotti dopo l'accordo di Berlino nell'ocm seminativi (Reg. Ce 1251/99) rispetto alla situazione attuale. A livello generale la riforma prevede i seguenti punti principali: a) riduzione del prezzo di intervento del 15%; b) aumento dei pagamenti per ettaro in ragione del 50% della riduzione dei prezzi; c) unificazione del premio per ettaro dei semi oleosi, semi di lino e set-aside sul livello di quello dei cereali; d) aumento delle rese di riferimento per Spagna e Italia.

Tabella 1. Seminativi: principali cambiamenti introdotti con Agenda 2000

Misura	Situazione attuale	Agenda 2000
Prezzo dei cereali	119,9 Euro/t	Riduzione del 15% (101,31 Euro/t) in due fasi a partire dal 2000/01
Pagamento diretto cereali	54,34 Euro/t	58,67 Euro/t nel 2000/01; 63 Euro/t dal 2001/02 in poi
Pagamento supplementare grano duro	344,5 Euro/ha (zone vocate); 138,9 Euro/ha (altre zone)	Invariato
Pagamento diretto semi oleosi	94,24 equivalenti Euro/t cereali	81,74 Euro/t nel 2000/01; 72,37 nel 2001/02; 63 dal 2002/03 in poi
Pagamento diretto piante proteiche	78,49 Euro/t	72,5 Euro/t dal 2000 in poi
Pagamento set-aside	68,83 Euro/t	58,67 Euro/t nel 2000/01; 63 Euro/t nel 2001/02
Periodo pagamento	01/01 - 31/03	16/11 - 31/01
Set-aside obbligatorio	Variabile negli anni: 1997 (5%); 1998 (5%); 1999 (10%): esonero piccoli produttori (< 92 t cereali)	Tasso base del 10% ma modificabile negli anni; esonero piccoli produttori (< 92 t cereali)
Resa di riferimento (per l'Italia)	3,78 t/ha	Incremento delle rese a 3,9 t/ha (+3%)
Regime di resa	A scelta dello stato membro con possibilità di distinguere tra zone irrigue e non	A scelta dello stato membro con possibilità di distinguere tra zone irrigue e non

Livello dei Prezzi: la riforma introduce una riduzione del prezzo di intervento dei cereali del 15%, scaglionata in due anni a partire dalla campagna 2000/2001. I prezzi di intervento passeranno dalle attuali 119,9 Euro/t, a 110,25 nel 2000/2001 per arrivare a 101,31 nel 2001/2002, e rimarranno tali negli anni seguenti, salvo eventuali correzioni nel 2002/03 dipendenti dall'andamento di mercato. Negli intenti della Commissione tale riduzione permetterebbe di raggiungere un duplice obiettivo. In primo luogo si avrebbe un riallineamento dei prezzi Ue con i prezzi del mercato mondiale generando risparmi sul fronte finanziario, come conseguenza della riduzione (o eliminazione) delle restituzioni all'export. In secondo luogo dovrebbero essere rispettati gli impegni previsti dagli accordi GATT del 1994 relativi al volume delle esportazioni sussidiate, che proprio a partire dal 2000/01 diventeranno particolarmente stringenti.

Pagamenti compensativi: per 'compensare' la riduzione del 15% dei prezzi si assiste ad un aumento dei pagamenti diretti per ettaro di superficie. I premi dei cereali passeranno infatti dagli attuali 54,34 Euro/t a 58,67 nel 2000/01 per giungere a 63 Euro/t nell'anno 2001/02 e successivi. A tale riguardo è importante sottolineare che l'incremento dei premi per i cereali non 'compensa' totalmente la riduzione dei prezzi istituzionali. Infatti, è facile constatare che se si aggiunge al valore del prezzo di intervento il corrispondente premio si avrà un valore attuale di sostegno di 173,53 Euro/t (=119,9 + 54,34), sostegno che passerà a soli 164,31 Euro/t (=101,31+63) a partire dalla campagna 2001/02 e successive. E bene precisare, tuttavia, che la riduzione del sostegno complessivo (prezzo+compensazione) prospettata, sarebbe effettiva solo nell'ipotesi di un totale o

comunque molto stretto allineamento dei prezzi di mercato al nuovo prezzo istituzionale. Ipotesi quest'ultima difficilmente applicabile all'Italia che risulta essere un paese importatore netto di cereali.

Per quanto riguarda le altre tipologie di compensazioni previste dall'ocm seminativi, rimane inalterato il premio supplementare del grano duro, subisce una lieve riduzione quello delle piante proteiche che passa dal valore attuale di 78,49 Euro/t a 72,5 Euro/t, mentre subisce un sensibile stravolgimento il meccanismo dei pagamenti dei semi oleosi. Per questi prodotti i pagamenti saranno progressivamente allineati a quelli dei cereali e si assisterà perciò ad una riduzione progressiva del premio in tre fasi successive. Tale premio sarà infatti pari a 81,74 Euro/t nella campagna 2000/01, a 72,37 Euro/t nella campagna 2001/02 e, infine, a 63 Euro/t a partire dalla campagna 2002/03 e successive. Moltiplicando questi importi per la resa media cerealicola determinata dal piano di regionalizzazione sia avrà il valore del premio per ettaro di superficie. Sostanzialmente, si assisterebbe in tre anni alla riduzione del premio delle oleaginose dagli attuali 94,24 equivalenti Euro/t cereali, ad appena 63 Euro/t. Questa riduzione dei premi dovrebbe perciò ridimensionare anche in modo sostanziale le semine negli anni successivi. Tuttavia, con l'obiettivo di diluire l'impatto della riduzione del sostegno garantito la Ue ha dato la possibilità agli stati membri di continuare a fissare i pagamenti per i semi oleosi negli anni 2000/01 e 2001/02 in base alla resa regionale specifica dei semi oleosi (quando presente), moltiplicando la stessa per 1,95. Per quanto riguarda infine la superficie massima garantita dei semi oleosi, questa rimane pari a 5.482.000 ha nelle campagne 2000/01 e 2001/2002 con opportuni aggiustamenti al ribasso legati alla % di set-aside obbligatorio, mentre sarà abolita dall'anno 2002/03.

Gli altri aspetti salienti della riforma riguardano il set-aside obbligatorio, che è stato fissato al 10% con la possibilità di modularlo a secondo degli andamenti di mercato; l'innalzamento della resa storica di circa il 3% dagli attuali 3,78 a 3,9 t/ha; infine, tutti gli aspetti legati al piano di regionalizzazione delle rese che sono di competenza nazionale. Data la delicatezza di quest'ultimo punto si propone di seguito un approfondimento sulla base delle recenti scelte effettuate dal nostro Paese.

5.1 Il piano di regionalizzazione

Con riferimento al piano di regionalizzazione, il nuovo regolamento sui seminativi offre agli Stati membri molteplici opzioni alternative che potranno avere riflessi anche sensibili sull'impatto di Agenda 2000. In sintesi le principali opzioni a discrezione degli stati membri riguardano: l'individuazione delle aree omogenee di resa; la scelta di utilizzare un regime di resa unico per tutti i cereali oppure differenziare la resa a mais da quella degli altri cereali; l'utilizzo per il calcolo della compensazione dei semi oleosi della resa specifica moltiplicata per 1,95, piuttosto che l'utilizzo sin

dall'inizio della resa cerealicola; le modalità di redistribuzione dell'incremento di resa nazionale dalle attuali 3,78 t/ha a 3,9 t/ha; l'introduzione o meno di una distinzione tra aree irrigue e non.

Il nuovo piano di regionalizzazione proposto dal Ministero italiano conferma la suddivisione del territorio in 276 zone omogenee articolate per provincia e zona altimetrica non distinguendo tra terreni irrigui e non irrigui, consolidando perciò le scelte realizzate nel passato con riferimento alla riforma del 1992. Questa tendenza conservativa emerge anche sul fronte della distribuzione dell'aumento da 3,75 a 3,9 t/ha della resa di riferimento nazionale, la quale è stata redistribuita uniformemente su tutte le 276 aree di resa, che subiranno perciò un incremento di 0,66 q/ha.

Sul fronte del regime di resa, diversamente, si è seguita la strada della differenziazione tra la resa distinta a mais e quella degli altri cereali, introducendo degli elementi di cambiamento il cui impatto dovrà essere valutato attentamente. Se infatti tale opzione comporterà un evidente vantaggio per il mais in virtù di compensazioni medie per ettaro più elevate, tenderà a discriminare sia il frumento (tenero e duro) che i semi oleosi che, a regime, verranno compensati sulla base di rese medie sensibilmente più basse.

Infine per quanto riguarda il periodo transitorio di compensazione dei semi oleosi, il Ministero ha correttamente seguito la strada di mantenere fino al 2001/02 la possibilità di utilizzare la resa specifica moltiplicata per il coefficiente di 1,95, che favorirà una riduzione più morbida dei pagamenti per ettaro per queste produzioni.

5.2 Alcune considerazioni

Appare ovviamente prematuro formulare delle stime circa il probabile impatto della riforma dei seminativi sull'agricoltura italiana, impatto che come sempre sarà fortemente condizionato dal comportamento finale degli agricoltori. Tuttavia alcune considerazioni del tutto generali possono essere avanzate sia con riferimento alle scelte dell'Unione che a quelle del Ministero.

In termini complessivi come già sottolineato nell'introduzione, la riforma dei seminativi appare la logica conseguenza dei cambiamenti introdotti nel 1992. Rispetto alle scelte precedenti tuttavia sono stati introdotti due fondamentali elementi di cambiamento che potranno avere effetti differenziati sull'agricoltura italiana. Il primo di questi riguarda la *parzialità* delle compensazioni introdotte a fronte della riduzione dei prezzi istituzionali dei cereali che introducono, almeno sulla carta, una riduzione netta del livello di sostegno. L'impatto sui redditi degli agricoltori della riduzione del sostegno è tuttavia subordinato alla dinamica che assumeranno i prezzi dei cereali sul mercato italiano. Se questi, come è probabile, scenderanno solo di pochi punti percentuali, data la posizione di importatore netto del nostro paese, l'impatto sui redditi sarà modesto. Paradossalmente, i rischi maggiori su questo fronte si potranno avere per i maiscoltori. Infatti, la decisione del Ministero di optare per la differenziazione della resa a mais, se da un lato assicurerà

compensazioni maggiori, dall'altro potrà contribuire ad un aumento dell'offerta interna di mais, favorendo una riduzione più sostenuta dei prezzi nazionali sul livello del nuovo prezzo istituzionale. Diversamente, l'impatto sarà certamente negativo per i semi oleosi e soprattutto per la soia di cui l'Italia è il principale produttore europeo. In questo caso i valori delle compensazioni ad ettaro si ridurranno drasticamente sia per effetto delle scelte di Bruxelles che a seguito della decisione del nostro Ministero di optare per la differenziazione delle rese a mais. Infatti, alla fine del periodo di transizione, le oleaginose verranno compensate moltiplicando il valore di 63 Euro/t per la resa degli *altri cereali*, valore questo sensibilmente inferiore alla *resa unica* che si sarebbe utilizzata per il calcolo delle compensazioni qualora il Ministero avesse optato in questa direzione. In questi termini, tuttavia, non è da escludere l'ipotesi e l'opportunità, prevista dal nuovo regolamento, di rivedere il piano di regionalizzazione alla fine del periodo transitorio, alla luce di dati certi sul comportamento degli agricoltori.

6. La nuova ocm carni bovine

Le linee generali della riforma delle carni bovine pur riprendono la logica della riforma del 1992, introducono novità di un certo rilievo sul fronte dell'intervento e della flessibilità degli aiuti. In sintesi la riforma è articolata nei seguenti punti fondamentali: *a)* una riduzione dei prezzi istituzionali per tenere conto sia della probabile riduzione dei costi di produzione - effetto della riforma dei seminativi - sia per riequilibrare il mercato interno caratterizzato da una domanda stagnante; *b)* eliminazione, almeno parziale, del sistema di intervento pubblico e l'introduzione di quello privato; *c)* modifiche alla struttura dei premi alla produzione e introduzione di pagamenti supplementari nazionali (*enveloppe*); *d)* mantenimento dell'integrazione con gli obiettivi ambientali della Pac.

Tabella 2. Carni bovine: principali cambiamenti introdotti con Agenda 2000

Misura	Situazione attuale	Agenda 2000
Prezzo di intervento	3.475 Euro/t	Eliminato a partire dal 2002/03; dal 2000/01 al 2001/02 periodo transitorio con P.intervento decrescente: 3.242 Euro/t (2000), 3.013 Euro/t (2001).
Prezzo di base (carcasse bovini maschi qualità R3)	2.780 Euro/t	Riduzione del 20% (2.224 Euro/t) in tre anni a partire dal 2000
Intervento	Se P.mercato Ue < 84% P.intervento; se P.mercato nazionale < 80% P.intervento. Limiti quantitativi all'intervento	Aiuti allo stoccaggio privato se P. mercato < 2.290 Euro/t (103% P.base). Introduzione 'rete di sicurezza' (acquisto pubblico) dal 2002 se P.mercato < 1.560 Euro/t (70% P.base)
Premio speciale bovini maschi	135 Euro/capo (tori) e 109 Euro/capo (castrati) due volte durante la vita dell'animale; limitato a 90 capi azienda	Aumento a 210 Euro/capo (tori) una sola volta dal 2002 e 150 Euro/capo (manzi) due volte; limite di 90 capi azienda a discrezione dello Stato membro
Premio destagionalizzazione	Premio di 72,4 Euro per capi macellati tra 1° e 15° settimana; 18,11 Euro per macellazioni tra la 22° e la 23°, se i capi macellati tra 01.09 e 30.11 > del 35% delle macellazioni annuali	Invariato
Premio vacca nutrice	145 Euro/capo	Aumentato a 200 euro/capo dal 2002 e successivi anni
Premio supplementare vacca nutrice	30,2 Euro/capo	Aumento a 50 Euro/capo dal 2000 e successivi anni
Premio abbattimento	Presente solo per i vitelli	50 Euro/capo per vitelli e 80 Euro/capo bovini adulti
Premio estensivazione	se carico aziendale (c.a.) < 1,4 Uba/ha premio di 36 Euro; se c.a.< 1 Uba/ha premio di 52 Euro	A regime (2002): se c.a. compreso tra 1,6 e 2,0 Uba/ha premio di 33 Euro/capo; se c.a. < 1,6 Uba/ha premio di 66 Euro; se c.a. tra 1,4 e 1,8 Uba/ha premio di 40 Euro; se c.a. < 1,4 Uba/ha premio di 80 Euro
Aiuti nazionali (<i>envelope</i>)	Assenti	473 milioni di Euro di cui 65,5 per l'Italia a partire dal 2002
Vincolo carico di bestiame	Limite massimo capi ammessi a premio speciale e premio vacca nutrice: 2 Uba/ha di superficie foraggera aziendale	Invariato

Livello dei prezzi: il prezzo istituzionale di base subisce una riduzione del 20% in tre anni a partire dal 2000, passando dal valore attuale di 2.780 Euro/t a 2.224 Euro/t nel 2003 (Tab. 2). Il sistema di intervento pubblico viene 'eliminato' progressivamente e sostituito dall'ammasso privato. Si avrà perciò un periodo transitorio dal 2000 al 2002 in cui vengono mantenuti gli attuali sistemi di intervento pubblico ma con prezzo di intervento progressivamente ridotto a 3.474 Euro/t nel 2000/01 e 3.013 Euro/t nel 2001/02. A partire dal 2002/03 il tradizionale sistema di intervento che assicurava ai produttori un sostegno pari al prezzo di base (si veda la Tab. 2) viene eliminato e sostituito dall'ammasso privato e dalla cosiddetta 'rete di sicurezza'. Gli aiuti all'ammasso privato potranno scattare quando il prezzo medio di mercato sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103% (2.290 Euro/t) del prezzo di base. L'ammasso pubblico prevede invece una 'rete di sicurezza' a partire dal 1 luglio del 2002, che scatta quando per due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato in uno Stato membro sia inferiore a 1.560 Euro/t.

Regime dei premi: il nuovo regime dei premi alla produzione è articolato in ben sette differenti tipologie: *i)* premio speciale bovini maschi; *ii)* premio di destagionalizzazione bovini maschi; *iii)* premio per vacca nutrice; *iv)* premio supplementare nazionale per vacca nutrice; *v)* premio alla macellazione o abbattimento; *vi)* premio di estensivazione; *vii)* pagamenti supplementari nazionali (*envelope*).

Premio speciale ai bovini maschi: il premio è aumentato per compensare la riduzione di prezzo del 20% e viene leggermente modificato. Per i tori tale premio è aumentato in tre tappe successive dagli attuali 135 Euro/capo a 210 Euro/capo nel 2002, e sarà concesso una sola volta nella vita dell'animale all'età di 9 mesi. Per i maschi castrati l'aumento sempre in tre tappe consecutive porterà il premio da 108,7 Euro/capo fino a 150 Euro/capo e sarà concesso due volte nella vita dell'animale a 9 e 21 mesi di età. Sono confermati sia i limiti nazionali al numero massimo di capi che possono beneficiare del premio, pari in Italia a 598.746 capi, sia il limite aziendale di 90 capi che, tuttavia, sarà a discrezione dei singoli Stati membri. In questi termini, dato l'elevato livello di intensività degli allevamenti italiani è probabile che se si vuole raggiungere l'obiettivo di utilizzare totalmente il *plafond* nazionale, sarà necessario ricorrere all'eliminazione del limite massimo di 90 capi azienda.

Premio di destagionalizzazione: viene confermato tal quale il premio di destagionalizzazione per i bovini maschi castrati che può essere richiesto quando in uno Stato membro i capi macellati in un anno siano superiori al 60% dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente, se durante il periodo tra il 1° settembre e il 30 novembre di un certo anno il numero di manzi macellati è superiore al 35% dei manzi totali.

Premio per vacca nutrice: tale premio subisce anch'esso un sostanziale incremento in tre tappe successive passando dal valore attuale di 145 Euro/capo a 200 Euro/capo a partire dal 2002, a cui si aggiunge il premio nazionale supplementare portato a 50 Euro/capo in un'unica tappa a partire dal 2000. Tali premi sono concessi ai produttori che: non consegnano latte (o prodotti lattiero caseari) per almeno dodici mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda; le cui consegne di latte complessive non superano 120.000 kg. Quest'ultimo limite di consegne, tuttavia, può essere ampliato o eliminato dagli Stati membri qualora l'allevatore detenga un numero di vacche nutrici pari almeno all'80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% dei capi totali premiati. In altre parole il premio può essere esteso, all'interno di questi limiti, anche alle giovenche. Per quanto riguarda infine il limite di capi che possono beneficiare del premio, questo è stato fissato per l'Italia pari a 621.611 capi, valore da più parti giudicato penalizzante essendo sensibilmente inferiore ai diritti attuali pari a 788.000.

Premio di abbattimento: rappresenta una delle novità introdotte con Agenda 2000 e si configura come un premio alla macellazione (abbattimento) che a regime (2002) raggiungerà un valore di 50 Euro/capo per i vitelli e 80 Euro/capo per tutte le altre categorie, cioè tori, manzi, giovenche e vacche. Il numero di capi che potrà beneficiare di questi premi è calcolato, categoria per categoria, sulla base delle macellazioni + le esportazioni verso paesi terzi (extra-Ue) relative al 1995. I diritti relativi al nostro Paese calcolati in questo modo ammontano a 1.321.236 per i vitelli e a 3.426.835 per i bovini adulti. Nell'applicazione di questa misura rimane da fissare il periodo minimo di

detenzione dell'animale che può beneficiare del premio. Tale decisione non è marginale in quanto se si optasse per un periodo di detenzione eccessivamente breve (2 o 3 mesi) si corre il rischio di alimentare fenomeni 'speculativi' di natura commerciale e il diffondersi del finissaggio del bestiame, esclusivamente finalizzato alla riscossione dei premi, con l'incombente rischio di un superamento del *plafond* nazionale.

Premi di estensivizzazione: sono confermati i premi supplementari per gli allevamenti estensivi rimodulando l'entità del premio a seconda del carico di bestiame. In particolare, è data facoltà agli stati membri di optare per il vecchio regime che premiava solo gli allevamenti con meno di 1,4 Uba/ha di foraggiere, con un premio supplementare di 100 Euro/capo a partire dal 2000, piuttosto che un nuovo regime che modula i premi a seconda del carico di bestiame. In questo secondo caso i premi ammontano a 33 Euro/capo per un carico compreso tra 1,6 e 2,0 Uba/ha foraggiera; a 66 Euro/capo per un carico < 1,6 Uba/ha; a 40 Euro/capo per un carico compreso tra 1,4 e 1,8 Uba/ha; a 80 Euro/capo per un carico < 1,4 Uba/ha.

Pagamenti nazionali (enveloppe): con l'obiettivo di rendere più flessibile il sistema di premi rispetto alle differenti tipologie di allevamento presenti nei Paesi membri, il nuovo regolamento dà la possibilità agli Stati membri di concedere premi aggiuntivi entro un dato ammontare e a totale carico del Feoga. L'ammontare complessivo a livello Ue corrisponde a 164,4 milioni di Euro nel 2000, 328,6 nel 2001 e 493 a partire dal 2002 e negli anni successivi (Tab. 3). La quota spettante al nostro Paese corrisponde a circa il 13% di questo ammontare che, a regime, significa un valore di premi addizionali pari a 65,5 milioni di Euro all'anno (circa 127 miliardi di lire). Tali aiuti a discrezione dello Stato membro potranno essere erogati o per capo di bestiame o per ettaro di pascolo permanente. Gli animali che possono beneficiare di questo premio sono: bovini maschi, vacche nutrici, vacche da latte e giovenche.

Tabella 3. Distribuzione pagamenti nazionali (Mio Euro)

	2000	2001	2002 e successivi	Incidenza %
Belgio	13,1	26,3	39,4	8,0%
Danimarca	3,9	7,9	11,8	2,4%
Germania	29,5	58,9	88,4	17,9%
Grecia	1,3	2,5	3,8	0,8%
Spagna	11,0	22,1	33,1	6,7%
Francia	31,1	62,3	93,4	18,9%
Irlanda	10,5	20,9	31,4	6,4%
Italia	21,9	43,7	65,6	13,3%
Lussemburgo	1,1	2,3	3,4	0,7%
Paesi Bassi	8,4	16,9	25,3	5,1%
Austria	4,0	8,0	12,0	2,4%
Portogallo	2,1	4,1	6,2	1,3%
Finlandia	2,1	4,1	6,2	1,3%
Svezia	3,1	6,1	9,2	1,9%
Regno Unito	21,3	42,5	63,8	12,9%
UE	164,4	328,6	493,0	100,0%

Fonte: Regolamento CE 1254/99

Poiché ogni Stato membro possiede un'ampia discrezionalità nell'utilizzo di questi fondi aggiuntivi, di seguito si propone un sintetico approfondimento della problematica, la quale, a seconda delle decisioni che saranno prese dal nostro Ministero, potrà avere riflessi di un certo rilievo sulle differenti tipologie di allevamento da carne presenti in Italia.

6.1 Pagamenti nazionali: le opzioni di scelta del Ministero

Gli aiuti aggiuntivi possono essere erogati a discrezione dello Stato membro secondo differenti modalità. Per quanto riguarda gli aiuti per capo essi possono essere concessi come importi supplementari per: a) i premi di abbattimento; b) i premi speciali per bovini maschi e le vacche nutrici; c) i premi di estensivizzazione; d) ed infine per i capi che, eccedendo il limite di 90 capi per azienda, non possono beneficiare dei premi relativi, purché non venga superato il limite di densità massimo di 2 Uba/ha di foraggiere. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente, per quelle superfici a pascolo utilizzate dal produttore durante l'anno relativo e non utilizzate per soddisfare i requisiti relativi ai coefficienti di densità prima discussi. Inoltre non potranno rientrare quelle superfici per cui siano stati richiesti pagamenti nell'ambito di altri regimi di sostegno.

Data l'articolazione delle possibilità offerte agli Stati membri, appare chiaro come le scelte realizzate dal nostro Ministero avranno effetti sensibili sulle differenti tipologie di allevamento. Come noto in Italia l'allevamento bovino presenta differenze regionali anche sensibili, passando da aziende molto intensive largamente concentrate nel nord del Paese, ad allevamenti estensivi particolarmente presenti nel centro-sud, alle realtà di montagna dove spesso l'allevamento rappresenta l'unica attività agricola praticabile. La decisione finale che prenderà il Ministero non

può ovviamente trascurare la cronica debolezza in cui verte la zootecnia da carne italiana, caratterizzata da un sensibile gap di competitività rispetto a quella dei principali partner europei e certamente penalizzata dalla Pac soprattutto nel passato.

Conciliare queste problematiche non sarà semplice in quanto emergerà certamente una netta contrapposizione tra gli interessi della zootecnia intensiva rispetto a quelli degli allevamenti estensivi delle zone di montagna e del centro-sud. D'altra parte, se da un lato appare necessario difendere e sviluppare l'allevamento estensivo valorizzandone la qualità e la sostenibilità ambientale, dall'altro, risulta innegabile come la zootecnia intensiva italiana senza queste misure riequilibratrici sia sensibilmente penalizzata dall'ocm carne. Le proposte che fino ad oggi sono emerse da parte del mondo produttivo sembrerebbero muoversi nella direzione di utilizzare l'*enveloppe* nazionale in primo luogo per i bovini maschi esclusi dai diritti di premio, vincolando tuttavia tale aiuto ad un tempo di permanenza minimo in azienda di circa 5 o 6 mesi. Secondariamente, come premio integrativo per le vacche nutrici e le giovenche che già percepiscono un premio di base e, infine, come premio aggiuntivo ai premi di abbattimento per le giovenche da macello, nate ed allevate in Italia, che abbiano trascorso un periodo di permanenza di almeno 5-6 mesi nell'ultimo allevamento e siano iscritte ai libri genealogici.

6.2 Alcune considerazioni

La riforma delle carni bovine, a differenza di quella dei seminativi, introduce sensibili cambiamenti nell'Ocm, soprattutto sul lato della distribuzione degli aiuti tra i Paesi membri e sul lato della liberalizzazione del mercato. Appare senz'altro positivo l'obiettivo della Comunità di rendere l'Ocm più modulabile a seconda della struttura produttiva dei diversi Stati membri, obiettivo quest'ultimo raggiunto in larga parte attraverso l'introduzione di pagamenti gestiti a livello nazionale (*enveloppe*). Su questo fronte, rimane tuttavia ancora aperto il problema di come il nostro Paese utilizzerà la quota di 65,6 milioni di Euro. A parte questo problema ancora da definire, la riforma appare positiva per l'Italia in quanto aumenterà la quota di aiuti diretti al settore. Sul fronte delle nuove regole di mercato, la scelta della Commissione di modificare anche sensibilmente il ricorso all'intervento con l'introduzione dell'ammasso privato e la riduzione del 20% dei prezzi, è certamente un grosso passo avanti verso un più spinto processo di liberalizzazione, resosi necessario per riequilibrare i forti squilibri esistenti tra domanda ed offerta.

7. La nuova ocm latte

L'accordo preso dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo nel marzo 1999 con riferimento al settore latte è stato quello di rinviare al 2005/06 l'applicazione della riforma proposta dalla Commissione. Nonostante questo rinvio la decisione sulla nuova ocm latte è contenuta in un

apposito regolamento, che entrerà in vigore nel 2000, ma che diventerà operativo solo a partire dal 2005/06. Sarà perciò molto probabile che da qui alla data di applicazione subentreranno ulteriori modifiche. Per queste ragioni in quanto segue si propone esclusivamente una sintetica descrizione delle principali modifiche che, in larga parte, dovrebbero diventare operative a partire dal 2005.

Tabella 4. Latte: principali cambiamenti introdotti con Agenda 2000

Misura	Situazione attuale	Agenda 2000
Prezzo indicativo latte	309,8 Euro/t	Riduzione del 17% in tre campagne a partire dal 2005/06
Prezzo intervento burro	3.282 Euro/t	Riduzione del 15% in tre campagne a partire dal 2005/06
Prezzo intervento latte in polvere	2.055 Euro/t	Riduzione del 15% in tre campagne a partire dal 2005/06
Pagamenti diretti	Assenti	A regime (2007/2008) compensazione di 17,24 Euro/t di quota posseduta
Aiuti nazionali	Assenti	Aiuti nazionali per 911 milioni di Euro, di cui 77 per l'Italia erogabili per quantitativo di latte o per superficie a pascolo permanente
Massimali	Assenti	L'importo globale dei premi (premio Ue + premio nazionale) non può superare 41,7 Euro/t a partire dal 2007 e successivi anni.
Premio macellazione	Assente	80 Euro/capo previsto dalla Ocm carni bovine
Regime delle quote	Presente	Prorogato per altri 8 anni a partire dal 2000/01; con impegno di riesame nel 2003 per una eventuale cessazione dal 2008
Aumento QGG		Aumento di 2,8 milioni di tonnellate (2,4%), di cui 1,4 milioni per Italia (600.000) Grecia e Spagna in due anni a partire dal 2000; 1,4 milioni (1,5%) dal 2006 per tutti gli altri Paesi

Nella tabella 4 sono riportate in sintesi le principali modifiche introdotte con l'accordo di Berlino. Le principali novità riguardano: a) una riduzione graduale dei prezzi istituzionali del latte e dei prodotti derivati; b) l'introduzione di pagamenti diretti commisurati alle quote di produzione, parte dei quali gestiti direttamente dagli Stati membri in analogia all'ocm carni bovine; c) un aumento progressivo delle quote nazionali; d) la proroga del regime delle quote fino al 2008. Rimangono invece sostanzialmente invariati il regime di intervento (ammasso pubblico e privato), le regole sugli scambi con i Paesi terzi ed il sistema del prelievo e superprelievo.

Livello dei prezzi: il prezzo del latte sarà ridotto del 17% in tre anni a partire dal 2006. Il prezzo indicativo franco latteria passerà perciò dal valore di 30,98 Euro/100 kg valido fino al 30 giugno 2005, a 25,72 Euro/100 kg a partire dal luglio 2007. Analoga sorte subiranno i prezzi dei due principali prodotti derivati del latte, burro e latte in polvere, che tuttavia saranno ridotti del 15%.

Regime dei premi: a fronte della riduzione progressiva del prezzo del latte e dei suoi derivati i produttori potranno beneficiare di pagamenti diretti per tonnellata di quantitativo di riferimento

individuale. L'importo del premio sarà pari a 5,75 Euro/t nel 2005, 11,29 Euro/t nel 2006 e a 17,24 Euro/t a partire dal 2007 e negli anni successivi.

Tabella 5. Pagamenti supplementari nazionali (Mio Euro)

	2005	2006	2007 e successivi	Incidenza %
Belgio	8,6	17,1	25,7	2,8%
Danimarca	11,5	23,0	34,5	3,8%
Germania	72,0	144,0	216,0	23,7%
Grecia	1,6	3,3	4,9	0,5%
Spagna	14,4	28,7	43,1	4,7%
Francia	62,6	125,3	187,9	20,6%
Irlanda	13,6	27,1	40,7	4,5%
Italia	25,7	51,3	77,0	8,5%
Lussemburgo	0,7	1,4	2,1	0,2%
Paesi Bassi	28,6	57,2	85,8	9,4%
Austria	7,1	14,2	21,3	2,3%
Portogallo	4,8	9,7	14,5	1,6%
Finlandia	6,2	12,4	18,6	2,0%
Svezia	8,5	17,1	25,6	2,8%
Regno Unito	37,7	75,4	113,1	12,4%
UE	303,6	607,2	910,8	100,0%

Fonte: Regolamento CE 1256/1999

Oltre a questi pagamenti diretti gli Stati membri potranno versare pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio secondo gli importi prestabiliti e contenuti nel regolamento stesso. La quota spettante all'Italia corrisponde all'8,5% dei pagamenti supplementari complessivi, e sarà pari a 25,7 milioni di Euro nel 2005, a 51,3 nel 2006 per arrivare a regime a 77 milioni di Euro, che corrispondono a poco meno di 150 miliardi di lire (Tab. 5). L'importo del premio complessivo, calcolato sommando il pagamento di base più il pagamento supplementare nazionale è tuttavia soggetto a dei massimali. Il premio complessivo non potrà superare il valore di 13,9 Euro/t nel 2005, 27,8 Euro nel 2006 e 41,7 Euro/t a partire dal 2007 e successivi anni.

Quote nazionali: la decisione più interessante, che rappresenta un successo negoziale del nostro Paese, riguarda l'incremento delle quote nazionali che, a differenza delle modifiche prima descritte, sarà operativa già a partire dall'anno 2000 almeno per alcuni Paesi tra cui l'Italia. L'aumento di quota prevede una prima trince specifica per alcuni Paesi (Italia, Spagna, Grecia e Irlanda) di 1,4 milioni di tonnellate negli anni dal 2000 al 2002 con l'obiettivo di correggere alcune anomalie del sistema. La parte spettante all'Italia sarà pari a 600.000 tonnellate, delle quali 384.000 nell'anno 2000 e le restanti 216.000 nell'anno 2001. Tale incremento porterà la quota complessiva italiana a 10,53 milioni di tonnellate, valore che dovrebbe essere sufficiente per consolidare il cronico esubero e, quindi, scongiurare le multe legate al superprelievo. Si tenga conto tuttavia che la decisione di come ripartire l'aumento di quota, spettante al nostro Ministero, è

ancora da definire e, sulla carta, non si presenta affatto semplice date le problematiche pregresse del settore. Il secondo incremento, esteso a tutti gli altri Paesi e pari a 1,4 milioni di tonnellate, scatterà a partire dal 2005, anno di applicazione della riforma stessa. In questo secondo caso l'aumento di quota sarebbe giustificabile in virtù dei cambiamenti sul lato dei consumi conseguenti alla riduzione dei prezzi interni. Infine lo stesso regolamento che istituisce l'incremento di quota descritto proroga il regime delle quote fino al 2008, con l'impegno tuttavia di effettuare un riesame intermedio nel 2003, e con l'obiettivo di abolire tale regime a partire dal 2008.

7.1 Alcune considerazioni

Per quanto riguarda le considerazioni che si possono sviluppare sulla nuova ocm latte, appare più che mai prematuro esprimere dei giudizi su una riforma che dovrebbe diventare operativa solo a partire dal 2005/06. A parte questa incertezza sul futuro resta il fatto, molto positivo per il nostro Paese, dell'aumento della quota nazionale. Inoltre è importante mettere in evidenza come il settore latte esca dalla vicenda Agenda 2000 rafforzato rispetto al passato. Infatti, a partire dal 2000 i produttori di latte europei potranno continuare a contare sui pagamenti ad ettaro per il mais insilato, inizialmente esclusi dalle proposte della Commissione, nonché sulla novità dei premi di abbattimento previsti dall'ocm carni bovine ed estesi anche alle vacche da latte. Infine non bisogna dimenticare che la proroga del regime delle quote fino al 2008, nonostante sia stata da più parti criticata e criticabile, rappresenta per gli agricoltori un ulteriore consolidamento dei livelli di sostegno del passato.